



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA**  
**Presidenza**

Prot. n. 100 .U  
n. 51 .I

Foggia, 10/01/2022

**OGGETTO:** D.l. 7 gennaio 2022, n. 1, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore – Modalità attuative.

**Ai Sigg. Magistrati Professionali ed Onorari**

**Al Dirigente amministrativo**

**All'Ufficio di Sorveglianza**

**Ai Giudici di Pace del circondario**

**Al Personale CISIA**

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**

**Al Responsabile del Servizio di Vigilanza società Cosmopol**

**Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

**Al Medico Competente**

**SEDE**

**E p.c.**

**Al Sig. Presidente della Corte di Appello**

**Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica**

**BARI**

**Al Sig. Procuratore della Repubblica**

**SEDE**

Per l'esatta osservanza, trasmetto decreto presidenziale n. 1/2022 depositato in data odierna, relativo all'oggetto.

**IL PRESIDENTE**

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile

V. di Cam. d.  
di S. Marco, il  
presente in 1/2022  
10/1/2022  
Il Dirigente  
dott. Antonio TOZIANI



## TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 1/2022

**OGGETTO:** D.l. 7 gennaio 2022, n. 1, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore – Modalità attuative.

### Il Presidente

— rilevato che l'art. 3 d.l. n. 1 del 2022, novellando, in particolare, l'art. 9 *sexies* d.l. 22.4.2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, in l. 17.6.2021, n. 87, ha sancito, mediante disposizioni dedicate, che, sino al 31 marzo 2022:

1) il presupposto della titolarità e dell'esibizione della “certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”, costituisce un presupposto necessario per l'accesso agli Uffici Giudiziari anche per i Difensori, i consulenti tecnici e gli altri ausiliari del Magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia;

2) “l'assenza del Difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 ... non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”;

3) il precedente regime normativo concernente l'accesso agli Uffici Giudiziari rimane invariato per i testimoni e per le parti del processo;

— ritenuto che, quindi, il decreto presidenziale n. 81 del 14.10.2021 – emanato insieme con il Dirigente Amministrativo siccome concernente anche il personale

*feutile*

dipendente del Ministero della Giustizia – debba essere integrato e parzialmente modificato in attuazione dell’art. 3 d.l. n. 1 del 2022;

— rilevato che, secondo l’art. 9 comma 2 d.l. n. 52 del 2021, “le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

*c-bis*) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”;

— con riserva di ulteriormente intervenire entro il 31 gennaio 2022 o con riferimento all’anteriore data di efficacia del d.p.c.m. annunciato dall’art. 3, 1° co., lett. “b”, d.l. n. 1 del 2022, in particolare, in relazione all’accesso agli Uffici Giudiziari, quali “pubblici uffici”, da parte dei soggetti estranei all’Amministrazione per fini diversi dalla partecipazione alle attività processuali come testimoni o come parti;

## DISPONE

che, quanto (a) al palazzo in Foggia, viale Primo Maggio, sede principale del Tribunale, (b) allo stabile in Foggia, viale Ofanto (nel quale sono allocati la Sezione Lavoro del Tribunale, l’Ufficio del Giudice di Pace di Foggia e l’Ufficio UNEP) e

(c) allo stabile in Lucera, via Magellano (nel quale ha sede l'Ufficio del locale Giudice di Pace), le verifiche sulla titolarità della "certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2," d.l. n. 52 del 2021, e le altre attività regolamentative dell'accesso siano estese ai Difensori, ai consulenti tecnici e agli altri ausiliari del Magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia, con le stesse modalità fissate mediante il decreto presidenziale n. 81 del 14.10.2021, che qui per il resto viene confermato.


Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Bari; al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari; ai Magistrati Professionali e Onorari in organico; al Procuratore della Repubblica in sede; a tutti i Giudici di Pace del Circondario; All'Ufficio di Sorveglianza; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia; al Dirigente Amministrativo; a "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni" giudiziarie, "anche sulla base di contratti esterni"; al Comando delle guardie particolari giurate del servizio di vigilanza; al RSPP e al Medico Competente; alle Organizzazioni Sindacali; mediante inserimento nel sito internet dell'Ufficio.

Foggia 10 gennaio 2022

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile

*Sebastiano L. Gentile*



IL DIRETTORE  
Dr.ssa Lucia LONGO

*[Handwritten signature]*